GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE — NUM. 293

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	[illegible]
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	[illegible]
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	[illegible]	[illegible]	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	[illegible]	[illegible]	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	[illegible]	[illegible]	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **666** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 luglio 1891 n. 498;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 9 agosto 1886 n. 4019;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per conseguire la nomina a ricevitore di un banco del lotto è necessario:

a) essere cittadino italiano e dimorare nel Regno;

b) non trovarsi in servizio dello Stato, delle provincie, dei comuni, o di qualsiasi altra amministrazione pubblica e non coprire la carica di sindaco del comune in cui è situato il banco;

c) avere la capacità di obbligarsi, fatta eccezione per gli orfani d'impiegati o di benemeriti per servizi resi alla patria;

d) non essere stato rimosso dall'esercizio di un banco.

Art. 2.

I banchi del lotto della 1ª categoria, cioè con un aggio lordo superiore alle lire 2000, si distinguono in sei classi:

alla 1ª classe appartengono tutti i banchi con aggio lordo superiore alle L. 7000;

alla 2ª quelli con aggio da L. 6000 a L. 7000;

alla 3ª quelli da L. 5000 a L. 6000;

alla 4ª quelli da L. 4000 a L. 5000;

alla 5ª quelli da L. 3000 a L. 4000;

e alla 6ª quelli da L. 2000 a L. 3000;

I banchi della suaccennata categoria saranno assegnati per classe alle persone indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* dell'art. 5 della legge 20 luglio 1891, nelle stabilite proporzioni ed in ordine cronologico di vacanza.

Art. 3.

I ricevitori possono concorrere, a titolo di promozione, ai banchi della classe cui appartiene quello di cui sono titolari ed ai banchi della classe immediatamente superiore. Devono però essere stati due anni nel banco ultimamente ottenuto.

I banchi dell'ultima classe, cioè con un aggio lordo dalle L. 2000 alle L. 3000, sono esclusivamente riservati, per la quota di cui alla lettera *a* del suddetto articolo della legge, ai ricevitori dei banchi con aggio lordo minore di lire 2000.

Gl'impiegati usciti dal servizio per infermità o avanzata età senza diritto a pensione vitalizia possono concorrere

ai banchi di tutte le classi, purchè l'aggio lordo di essi non superi di lire 2000 l'ultimo loro stipendio di attività.

Le vedove e gli orfani degli impiegati dello Stato, non aventi diritto a pensione vitalizia, possono concorrere ai banchi dell'ultima classe ed a quelli di aggio lordo non maggiore dell'ultimo stipendio di attività del rispettivo marito o padre.

Art. 4.

Non presentandosi al concorso aspiranti appartenenti alla classe di persone cui il banco veniva assegnato, si farà luogo a nuovo concorso a favore di altra classe di persone contemplate dalla legge ed alla quale spettasse per turno.

Art. 5.

L'Amministrazione formerà un elenco di classificazione dei concorrenti a ciascun banco con le seguenti norme;

a) I ricevitori sono classificati in base all'aggio medio ricavato dall'ultimo banco che occupano. La Commissione, di cui parla l'articolo 7°, potrà tener conto anche del tempo dal quale lo occupano.

b) Gli impiegati dello Stato in base all'ultimo stipendio di attività moltiplicato per gli anni di servizio.

Riguardo agli impiegati pagati ad aggio si provvede secondo l'articolo 14 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili.

c) Le vedove degli impiegati ed i loro orfani, non aventi diritto a pensione vitalizia, in base alla durata dei servizi prestati dal rispettivo marito o padre.

d) I benemeriti per servizi resi alla patria, le loro vedove e i loro orfani, in ragione della importanza dei servizi.

Le figlie maggiorenni nubili degli impiegati e quelle dei benemeriti per servizi resi alla patria sono equiparate agli orfani per quanto riguarda il conferimento dei banchi.

e) I reggenti e commessi del lotto in base ai servizi prestati all'Amministrazione dello Stato e nei banchi, inscrivendoli nel seguente ordine: 1° i reggenti, 2° i commessi gerenti, 3° i semplici commessi.

Il servizio prestato dai commessi nei banchi è computato dal 18° anno di età e comprovato dalla patente di legittimazione. I servizi resi anteriormente al rilascio della patente devono essere comprovati da formale atto di notorietà.

Art. 6.

Sono escluse dalla concessione dei banchi del lotto le vedove degli impiegati e dei benemeriti della patria contro le quali fosse stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Le vedove e gli orfani di impiegati non hanno diritto al conseguimento di un banco se il matrimonio del rispettivo marito o padre fu contratto dopo che questi aveva cessato dal servizio.

La vedova che passa a seconde nozze e le orfane che contraggono matrimonio perdono il banco che avessero ottenuto.

Gli orfani, mentre vive la madre nello stato di vedovanza, non possono ottenere un banco.

Sono esclusi dalla nomina i ricevitori, i reggenti ed i commessi che non abbiano prestato sempre un servizio fedele e regolare.

Gli individui indicati alle lettere *b*, *c*, *d*, del precedente articolo 5° non possono conseguire un banco se non provano che per le condizioni economiche e lo stato della loro famiglia ne hanno bisogno.

Art. 7.

I banchi del lotto vengono conferiti dal Ministro delle Finanze giusta l'avviso di una Commissione centrale instituita presso il Ministero delle Finanze e composta;

di un Consigliere di Stato, che ne è il Presidente;
di un Consigliere della Corte dei conti;
di un Ispettore Generale del Ministero delle Finanze;
di un consigliere della Corte di appello di Roma;
del capo dell'ufficio speciale del lotto.

I commissari sono nominati dal Ministro delle Finanze.

Le adunanze devono essere indette almeno sette giorni prima, comunicando ai commissari l'ordine del giorno.

La Commissione pronuncia a maggioranza assoluta di voti, e per la validità delle deliberazioni è sufficiente che esse siano prese col concorso di tre voti.

I commissari elettivi durano in carica cinque anni e possono, alla rispettiva scadenza, essere confermati.

Art. 8.

La Commissione, nel formulare il suo giudizio, terrà conto della classificazione fatta secondo l'art. 5 e degli altri elementi tutti che possano contribuire un titolo alla preferenza.

Per gli individui indicati alle lettere *b*, *c*, *d* di detto articolo, dovrà pure aver riguardo alle condizioni economiche e di famiglia dei concorrenti, e tener conto, per gli impiegati, della qualità dei servizi prestati, e considerare come titolo di preferenza il maggior tempo dal quale cessarono dal servizio, per le vedove e gli orfani della qualità di servizi prestati dal marito o padre e considerare come titolo di preferenza il maggior tempo decorso dalla morte di esso e la circostanza che questa sia avvenuta durante l'attività di servizio.

Per i reggenti e commessi avrà anche riguardo alla precedente condotta in servizio ed agli studi percorsi.

Art. 9.

I ricevitori del lotto devono attendere personalmente all'amministrazione del banco di cui sono titolari, e non cederlo mai ad altra persona sotto qualsiasi patto o pretesto.

Per l'infrazione di quest'obbligo i ricevitori sono rimossi dal posto.

Possono però essere autorizzati dalla Direzione del lotto a farsi rappresentare da un idoneo commesso gerente, con estensione della canzione al suo operato, nel solo caso di comprovata malattia o di avanzata età, che li renda assolutamente inabili ad attendere personalmente all'esercizio del banco.

Hanno sempre diritto a farsi rappresentare nell'esercizio del banco le donne e gli orfani fino a che non abbiano raggiunto la maggiore età, e coloro che fossero chiamati a prestare servizio militare, limitatamente però al tempo durante il quale rimangono sotto le armi.

Il ricevitore che domanda l'autorizzazione a farsi rappresentare nell'esercizio del banco deve designare la persona da lui scelta e comprovare mediante la produzione dei necessari documenti che essa si trova nelle condizioni richieste per la nomina a ricevitore del lotto.

Entro un anno dalla pubblicazione di questo decreto i ricevitori, i quali hanno ottenuta la facoltà di farsi rappresentare nell'esercizio del banco da un commesso gerente a tempo indeterminato, dovranno comprovare di trovarsi in una delle condizioni previste dal presente articolo per essere ulteriormente esonerati dalla gestione personale.

Art. 10.

Alla tabella *B* annessa al regolamento approvato col Regio decreto del 9 agosto 1886 n. 4019 è sostituita la seguente:

AMMONTARE delle riscossioni		Aggio normale per ogni 100 lire	Aggio eccezionale e transitorio pei banchi già concessi ad impiegati od a pensionati dello Stato che rinunziarono allo stipendio o alla pensione.
da Lire una fino a L.	200	10 1|2	10 1|2
Id.	» 400	10 »	10 »
Id	» 550	9 1|2	9 1|2
Id.	» 650	9 »	9 »
Id.	» 750	8 1|2	8 1|2
Id.	» 850	8 »	8 »
Id.	» 1,000	7 1|2	7 1|2
Id	» 1,200	7 »	7 »
Id.	» 1,400	6 1|2	6 1|2
Id.	» 1,700	6 »	6 »
Id.	» 2,300	5 »	5 1|2
Id.	» 3,300	4 1|2	5 »
Id.	» 5,800	4 »	4 1|2
oltre le	» 5,800	3 1|2	4 »

Art. 11.

Nel decreto di autorizzazione di una lotteria, il Prefetto deve indicare i comuni nei quali può farsi la vendita dei biglietti, e questa non può essere mai permessa fuori della provincia in cui deve aver luogo la estrazione.

I biglietti delle lotterie non staccati da registri a matrici possono essere venduti nel solo comune in cui deve farsi l'estrazione.

Art. 12.

Per le piccole lotterie, con vendita dei biglietti ristretta ad un solo comune e che per la loro organizzazione non si prestano alla emissione di biglietti staccati da registri a matrice e neppure alla preventiva determinazione del numero dei biglietti da emettersi, il Corpo morale, nella domanda per la concessione della lotteria, deve indicare con la maggiore possibile approssimazione il numero dei biglietti che potranno essere emessi ed il relativo prezzo complessivo. Deve inoltre depositare una somma corrispondente alla tassa di bollo ed a quella del 10 0|0 dovute per la lotteria stessa.

Il Prefetto, per queste lotterie, delega la persona che dovrà assistere all'estrazione.

All'atto dell'estrazione il delegato della prefettura si accerta del numero dei biglietti e della somma effettivamente introitata dal Corpo morale concessionario della lotteria, riportandone le cifre nel processo verbale e ne riferisce al Prefetto per la liquidazione definitiva delle due tasse sopra ricordate.

Art. 13.

Non può essere autorizzata contemporaneamente più di una lotteria o di una tombola nello stesso luogo.

L'estrazione delle lotterie e delle tombole deve aver luogo nel giorno fissato dal decreto di concessione sotto pena di decadenza.

In casi speciali il Prefetto può concedere una proroga non maggiore di sei mesi.

Art. 14.

È mantenuto in vigore il regolamento approvato col Regio decreto 9 agosto 1886 n. 4019, in quanto non sia contrario alla legge 20 luglio 1891 n. 498, ed al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 681 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883 n. 1455 (serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio, e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto del 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3ª);

Veduto l'art. 566, del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio, e per la contabilità anzidetta;

Veduto l'art. 4 della legge 30 giugno 1891 n. 312;

Veduto il R. decreto 25 gennaio 1891 n. 46, col quale fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro a decorrere dal giorno 26 dello stesso mese di gennaio;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal giorno 7 dicembre 1891 è aumentato del mezzo per cento l'interesse dei buoni del Tesoro fissato col suddetto Nostro decreto del 25 gennaio 1891 n. 46.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1891.

UMBERTO.

LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS

Il Numero **CCCXCVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di risparmio di Arezzo nelle adunanze dei 22 marzo e 14 giugno 1891, in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra la proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Arezzo, composto di settantasette articoli, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, con le modificazioni di cui negli articoli seguenti:

Art. 2.

E' aggiunto all'articolo 19 il capoverso seguente:

« *Spetta pure al Consiglio di amministrazione di stabilire la natura e qualità della cauzione che deve prestare il cassiere* ».

Art. 3.

E' soppresso il capoverso *m* dell'articolo 56.

All'ultimo capoverso dell'articolo predetto è sostituito il seguente:

« *I mutui e conti correnti ipotecari non potranno superare nel loro ammontare complessivo il 40 per cento e i prestiti chirografari a corpi morali il 20 per cento delle attività della Cassa* ».

E' aggiunto all'articolo medesimo il capoverso seguente:

« *I fabbricati sì urbani che rustici debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio e nella polizza d'assicurazione deve essere inserita la clausola che il contratto è operativo anche in favore della Cassa* ».

Art. 4.

E' aggiunto l'articolo seguente:

« *La Cassa possiede una cassa-tesoro munita di tre chiavi, tenute rispettivamente dal presidente, dal consigliere di turno e dal cassiere* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **CCCXCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo, ricevuto in atti dal notaio Bolgeri di Milano il 1° novembre 1890, col quale il sig. Giovanni Battista Bozzotti istituiva a favore della Società d'Incoraggiamento di arti e mestieri di quella città in legato di lire seimila (6,000) nette, per l'istituzione di un premio annuale da conferirsi al migliore allievo di ristretta fortuna di quelle scuole professionali;

Vista l'istanza 16 ottobre 1891 colla quale il presidente del Consiglio direttivo della Società predetta domanda che essa sia autorizzata ad accettare il lascito anzidetto;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società d'Incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano è autorizzata ad accettare il lascito di lire seimila disposto in favore di essa dal sig. Giovanni Battista Bozzotti col testamento olografo ricevuto dal notaio Bolgeri il 1° novembre 1890, con l'obbligo d'istituire un premio annuale da conferirsi al migliore allievo di quelle scuole professionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il N. **CCCXCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo della Cassa di risparmio di Badia Polesine nelle adunanze dei 17 giugno e 18 agosto 1891 in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa medesima;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra la proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Badia Polesine, composto di quarantotto ar-

ticoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, con la modificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 2.

Al n. 5 dell'articolo 24, dopo le parole « *dei due terzi del prezzo commerciale* », sono aggiunte le altre « *purchè non superiore al valore nominale dei titoli stessi* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero CCCC *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza del Comitato per la fondazione di un Istituto per i ciechi in Palermo, diretta ad ottenere la costituzione in ente morale dell'Istituto stesso;

Visti gli atti relativi;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto per i ciechi in Palermo è costituito in ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *nell'udienza del 27 novembre 1891, del Ministro dell'Interno, sul decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Cetona (Siena).*

SIRE!

In causa di divergenze e di attriti personali insorti nel seno del Consiglio comunale di Cetona, da più di otto mesi la Giunta non può funzionare regolarmente, perchè nessuno ha mai voluto assumere se non provvisoriamente la carica.

Ultimamente infatti all'apertura della sessione autunnale la Giunta si dichiarò dimissionaria, e malgrado i tentativi fatti dall'autorità per una conciliazione, è stato impossibile comporre una nuova Giunta.

Il Prefetto di Siena ritiene che a risolvere la crisi possa giovare solamente la ricostituzione del Consiglio con nuovi elementi e a tale uopo propone lo scioglimento del Consiglio stesso. Riconoscendo la necessità di provvedere al regolare andamento di quell'Amministrazione e considerato che l'attuale Consiglio ha dimostrato di non essere in grado di farlo, mi onoro di sottoporre alla augusta firma di V. M. l'accluso decreto, col quale viene sciolto il Consiglio comunale di Cetona.

Il Ministro

G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cetona, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cav. D. Innocenzo Cherubini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 13 dicembre 1891, sul decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Caserta.*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Caserta non ha dimostrato di sapere o di poter provvedere alla regolare amministrazione di quella importante azienda.

La Giunta Municipale ha assorbito ogni potere, attribuendosi facoltà che non le spettano, lasciando al Consiglio soltanto il cómpito di una semplice ratifica.

Il bilancio comunale rispecchia fedelmente il sistema seguito dall'attuale amministrazione, della quale costituisce pertanto nel tempo medesimo la più esplicita condanna. Le spese facoltative sono andate man mano crescendo, fino a raggiungere una cifra addirittura enorme. Così si sono succedute concessioni di sussidi, di assegni, d'impieghi, deliberazioni di nuovi lavori pubblici, di liti.

Basterà citare un fatto, che è sintomatico: una lite mossa per la fornitura di due letti di ferro, nella quale era avvocato del comune un consigliere comunale, è venuta a costare circa lire tremila.

Una grave sproporzione si rileva poi nella imposizione dei tributi: si è immensamente accresciuto il dazio consumo colpendo così le classi meno abbienti, mentre si è avuto cura di non elevare la sovrimposta e di non stabilire le tasse, le quali sono consentite dalla legge appunto perchè i carichi siano equamente divisi fra tutti i contribuenti.

Il cattivo andamento dell'Amministrazione è dimostrato inoltre dalla

trascuranza in cui sono lasciati i pubblici servizi: così il servizio sanitario, quello dell'annona danno luogo a frequenti reclami; si aggiunge poi la incuria nel fornire gli elementi necessari per definire importanti questioni di usurpazioni demaniali, con evidente danno al Comune.

Finora l'autorità locale ed il Governo hanno sperato di poter indurre l'Amministrazione a mutare sistema, ed aver più cura dell'immegliamento del paese; ma tutti gli eccitamenti sono riusciti inutili.

Oramai la cittadinanza di Caserta, turbata da altri fatti che hanno commosso la pubblica opinione, sente il bisogno di un'amministrazione sagace, prudente, che rispetti la legge nelle forme e nello spirito.

Io non esito quindi a sottoporre all'Augusta firma di V. M. l'unito schema di decreto, col quale si scioglie il Consiglio comunale di Caserta.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caserta è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Cav. Avv. Pietro Ferri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. Decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Rizziconi in provincia di Reggio Calabria è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio Decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª), sono estese al comune di Rizziconi in provincia di Reggio Calabria.

Il Prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali ed ai capi stazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1891.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 2 novembre 1891:

D'Afflitto Giulio, ufficiale di porto di 2ª classe, collocato, sulla sua domanda, in aspettativa per motivi di salute con l'annuo assegno di lire 1375, pari alla metà dello stipendio di cui è provveduto, a datare dal 1° novembre 1891.

Con RR. decreti del 2 e 29 novembre 1891:

De Varda Giovanni, professore aggiunto di scienze di 2ª classe nel corpo civile insegnante della regia accademia navale, accettate le volontarie dimissioni dal regio servizio a datare dal 16 ottobre 1891.

Con R. decreto del 12 novembre 1891:

Allau Federico, capitano di porto di 2ª classe, collocato, sulla sua domanda, a riposo per motivi di salute, ed ammesso a far valere i titoli a pensione, a datare dal 1° gennaio 1892.

Con RR. decreti del 29 novembre 1891:

Coen Giulio, tenente di vascello, nominato comandante dell'avviso torpediniere *Saetta*.

Cattolica Pasquale, id. id., esonerato dal comando della torpediniera *73 S*, in riserva, e nominato comandante dell'altra torpediniera *58 S*, pure in riserva.

Novellis Maria Carlo, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera *111 S*, in riserva, in surrogazione dell'ufficiale di pari grado Arnone Gaetano.

Quesada Orazio, sottotenente di vascello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, a decorrere dal 1° dicembre 1891.

Manzi Alfonso, guardiamarina, promosso sottotenente di vascello a decorrere dal 1° dicembre 1891, rimanendo classificato nel nuovo grado fra i signori Andrioli Stagno Roberto e Proli Vincenzo.

Con RR. decreti del 3 dicembre 1891:

Radicati di Brozzolo Giuseppe, guardiamarina, promosso sottotenente di vascello, a decorrere dal 16 dicembre 1891.

Caforio Francesco Paolo, dottore in medicina e chirurgia, nominato medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, a decorrere dal 16 dicembre 1891.

Giura Ludovico, id., id. id.

Falanga Ernesto, id., id. id.

Mazzini Gioacchino, id., id. id.

Accurso Salvatore, id., id. id.

Monterisi Nicola, id., id. id.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso.

Si avvertono le Direzioni dei giornali, riviste, ed altre pubblicazioni ebdomadarie e periodiche del Regno, che il Ministero dei Lavori Pubblici non intende ricevere alcun periodico, e tanto meno rendersi obbligato a pagare qualsiasi associazione, se non l'avrà espressamente ordinata, come non si ritiene obbligato di respingere quegli esemplari che gli potessero essere spediti.

Ciò a scanso di equivoci o malintesi per quelle Direzioni che ritenessero loro dovuto il prezzo di abbonamento pel solo fatto di avere spedito al Ministero suddetto il giornale, o pubblicazione, o per mancata retrocessione o disdetta.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Avviso.

Si prevengono le Direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, ed il Ministero non si tiene in obbligo di restituirle. 1

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione I — Sezione II — Sotto Segretariato di Stato

Trasferimento di privativa industriale.

Con istrumento del 23 luglio 1891, rogato dal dott. Pio Rocchi fu Francesco notaio in Vazzola, e registrato in Conegliano il 2 agosto 1891 al n. 76, vol. 5, fog. 177 del reg atti pubblici, il sig. Comboni Enrico a Conegliano ha ceduto e trasferito, senza alcuna riserva, al sig. Da Ponte Matteo di Domenico a Genova tutti e singoli i diritti derivanti dalla privativa industriale a lui conferita coll'attestato del 24 marzo 1890, vol. 53, n. 111, della durata di un anno, prolungata per altri due anni coll'attestato del 22 aprile 1891, vol. 57, n. 397, pel trovato dal titolo: *Apparecchio, sistema Comboni, atto alla distillazione del vino, delle feccie di vino e delle vinaccie di vino, come anche dei frutti fermentati collo scopo di ricavarne alcool ed acquavite di grado superiore ai cinquanta dell'alcoolometro centesimale.*

L'atto di trasferimento presentato alla prefettura di Milano il giorno 17 novembre 1891, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero, al n. 1098 del registro trasferimenti.

Roma, addì 16 dicembre 1891.

Il Direttore capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 970926 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 550, al nome di Malusardi Rosalia di Gaetano, vedova di Calcagno cavaliere *Luigi* fu Domenico, domiciliata in Acqui (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Malusardi Rosalia di Gaetano, vedova di Calcagno cav. *Dionisio* fu Domenico . . . . ecc. . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 911609 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1900, al nome di Dogliani Caterina, Carolina, Rosa, Giovanni e Francesco fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Cazzani Agnese fu Giuseppe, domiciliati in Pavia, con vincolo di usufrutto a favore di Cazzani Agnese fu Giuseppe ved. Dogliani, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dogliani Caterina, Carolina, Rosa, Giovanni e Francesco fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Cazzani Agnese fu *Francesco*, domiciliati in Pavia, con annotazione di vincolo di usufrutto a favore di Cazzani Agnese fu *Francesco* ved. di Dogliani Antonio, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di matematica, vacante nel R. Istituto tecnico di Napoli, al quale ufficio è annesso il grado di professore titolare di terza classe e lo stipendio di lire 2160 annue.

Coloro che intendono prendervi parte, debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare, con documenti legali, di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (1) della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1. Il certificato di nascita;
2. Un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;
3. La fedina criminale;

Gli attestati di cui ai nn. 2 e 3, dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1891.

Di tutti i documenti annessi all'istanza, dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, al 1° gennaio 1892, avranno superato l'età di 39 anni, salvo se si tratti di persona che già copra od abbia coperto un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli istituti di istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avvviso.

Se il vincitore del concorso sarà provvisto di uno stipendio di

(1) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedero; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

maggiore di quello annesso alla cattedra sopraindicata, esso gli sarà conservato, purchè non sia superiore a quello stabilito dalla legge per i titolari di prima classe.

Il candidato prescelto sarà obbligato ad impartire, senza diritto ad alcun maggior compenso, sino a 15 ore settimanali d'insegnamento, così nelle classi normali come in quelle aggiunte.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento), delle domande d'iscrizione al concorso, scade il 28 febbraio 1892.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e colla massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano esser loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione, 10 dicembre 1891.

Il Direttore
Capo della divisione dell'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 15 dicembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	3[4 coperto	—	6 5	1 7
Domodossola	piovoso	—	11 0	4 5
Milano	coperto	—	8 7	3 6
Verona	coperto	—	10 0	4 8
Venezia	coperto	calmo	8 4	2 9
Torino	1[2 coperto	—	13 2	5 4
Alessandria	1[2 coperto	—	12 1	1 1
Parma	1[4 coperto	—	12 0	2 7
Modena	1[2 coperto	—	11 9	7 6
Genova	sereno	calmo	18 0	10 4
Forlì	3[4 coperto	—	11 2	3 8
Pesaro	coperto	calmo	9 2	5 6
Porto Maurizio	1[4 coperto	mosso	17 7	8 0
Firenze	nebbioso	—	14 8	2 9
Urbino	3[4 coperto	—	12 2	7 2
Ancona	3[4 coperto	legg. mosso	14 0	8 0
Livorno	1[4 coperto	agitato	16 3	9 0
Perugia	1[2 coperto	—	11 0	5 3
Camerino	1[2 coperto	—	10 9	6 8
Chieti	sereno	—	15 0	3 8
Aquila	3[4 coperto	—	11 1	1 2
Roma	q. coperto	—	17 0	4 5
Agnone	1[4 coperto	—	14 2	4 1
Foggia	coperto	—	16 9	5 5
Bari	coperto	calmo	16 5	8 1
Napoli	1[2 coperto	calmo	15 0	9 3
Potenza	coperto	—	10 2	4 0
Lecce	1[2 coperto	—	16 7	6 3
Cosenza	nebbioso	—	13 4	9 0
Cagliari	1[2 coperto	agitato	17 6	11 0
Reggio Calabria	coperto	molto agitato	18 6	12 0
Palermo	1[2 coperto	molto agitato	19 8	12 8
Catania	sereno	calmo	19 4	12 2
Caltanissetta	sereno	—	13 0	8 0
Siracusa	3[4 coperto	calmo	18 5	9 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 15 dicembre 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65

Barometro a mezzodì . . . . . = 761,4
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 69.
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 1[4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 14° 7. / minimo = 4°,5.
Pioggia in 24 ore mm. 0.3.

Li 15 dicembre 1891.

In Europa depressione intorno al Golfo di Riga estesa all'intera Russia; pressione elevata sulla penisola iberica. Riga 740; Biarritz 772.

In Italia nelle 24 ore: barometro sensibilmente disceso all'estremo Sud, salito 4 a 5 mm. sull'Italia superiore; pioggiarelle sul basso continente, venti forti o molto forti da ponente a maestro in moltissime stazioni; temperatura diminuita Centro, ma sempre mite; mare agitato o molto agitato lungo le coste occidentali.

Stamane: cielo generalmente nuvoloso, maestro forte a fortissimo in Sardegna; venti freschi da ponente a maestro altrove; barometro da 759 a 760 mm. nell'Adriatico, a 764 mm. a Cagliari e Malta.

Mare agitato lungo la costa sarda, mosso o agitato altrove.

Probabilità: venti freschi del 4° quadrante; cielo vario sul versante Adriatico, generalmente sereno altrove; temperatura in diminuzione, brinate sull'Italia superiore; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 15 dicembre 1891.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Rinnovamento della votazione sulla proposta del presidente del Consiglio relativa alla mozione dell'onorevole Vischi.

PRESIDENTE si faccia la chiama.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Amadei — Andolfato — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Arnaboldi — Arrivabene — — Artom di Sant'Agnese.

Badini — Balenzano — Baroni — Basetti — Beltrami — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bianchi — Billi Pasquale — Billia Paolo — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonghi — Borgatta — Borromeo — Branca — Brin — Brunialti — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Cagnola — Campi — Canevaro — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Casati — Casilli — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Centi — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Coffari — Colombo — Colonna-Sciarra — Compans — Conti — Coppino — Corradini — Corsi — Costa Alessandro — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

Daneo — Danieli — D'Arco — D'Ayala-Valva — De Blasio Vin-

cenzo — De Cristofaro — De Dominicis — De Giorgio — Della Rocca — De Luca — Delvecchio — De Martino — De Murtas — De Pazzi — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Zerbi — Di Balme — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Dini Luigi — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Engel — Episcopo — Ercole.

Fagiuoli — Faina — Falsone — Fani — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Flauti — Florena — Fornari — Franceschini — Franchetti — Frascara — Frola — Fulci.

Gallo Niccolò — Gamba — Garelli — Garibaldi — Genala — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Gorio — Grimaldi.

Indelli.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Leali — Levi — Lochis — Lovito — Lucca — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.

Maranca Antinori — Marchiori — Marinuzzi — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Maury — Mazzoni — Mel — Mellusi — Menotti — Merzario — Mestica — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Mocenni — Montagna — Mussi.

Napodano — Narducci — Nasi Nunzio.

Odescalchi.

Pace — Pandolfi — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pantano — Papa — Papadopoli — Pascolato — Passerini — Patamia — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Petroni Gian Domenico — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Plebano — Poli — Pompilj — Puccini — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Raffaele — Randaccio — Rava — Ricci — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Riolo Vincenzo — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Rubini.

Salandra — Sampieri — Sanfilippo — Sanguinetti Adolfo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Senise — Serra — Simonetti — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Squitti — Stanga — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tacconi — Tasca-Lanza — Tegas — Testasecca — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torelli — Torraca — Treves — Tripepi — Turbiglio Giorgio.

Ungaro.

Vacchelli — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendemini — Vetroni — Vienna — Vischi — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zappi — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Ambrosoli.

Baratieri — Bastogi — Berio — Broccoli.

Casana — Castelli — Corvetto — Cremonesi.

D'Ayala — Di Camporeale.

Fabrizi — Ferri — Fili-Astolfone — Fortunato — Franzi.

Ginori.

Luciani.

Mariotti Ruggero — Marzin — Massabò — Maurogordato — Molmenti — Mordini.

Orsini-Baroni.

Passerini — Poggi — Polvere.

Rosano.

Torrigiani — Tortarolo.

Vaccaj — Villa.

Zuccaro Floresta.

Sono ammalati:

Anzani.

Farina.

Cittadella.

Gagliardo — Grassi Paolo — Grossi — Guglielmi.

Lorenzini — Luchini — Lugli.

Marazio Annibale.

Nasi Carlo.

Panattoni.

Sani Severino.

Tenani — Tommasi-Crudeli — Trompeo.

È in missione:

Gandolfi.

PRESIDENTE proclama il seguente risultamento della votazione:

Voti favorevoli 105

Voti contrari 95

(La Camera delibera che la mozione Vischi venga discussa dopo i provvedimenti finanziari).

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, rinnova la istanza fatta ieri perchè domani si discuta la legge relativa alla proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, per la commutazione delle prestazioni fondiarie e perpetue.

(Così viene stabilito).

Interrogazioni.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, rispondendo ad un'interrogazione dei deputati Pinchia e Mel sull'amministrazione della giustizia presso quelle corti e tribunali dove i magistrati giudicanti hanno stretti vincoli di parentela con avvocati patrocinanti, osserva che la legge provvede al caso che è oggetto dell'interrogazione e ch'egli non può supporre che i magistrati abbiano preso parte al giudizio di cause patrocinate da loro parenti.

PINCHIA raccomanda che il Governo vigili attentamente perchè la legge non venga violata.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, osserva che il richiamare l'attenzione dei magistrati sull'argomento equivarrebbe al fare ad essi un'anticipata censura, e ch'egli pertanto non crede opportuno di dare disposizioni nè generali, nè particolari in proposito.

PINCHIA esclude di aver elevato sospetti sui magistrati.

Discussioni delle relazioni sui decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE legge la prima relazione della Commissione, la quale propone la seguente deliberazione:

« La Camera dichiara il Regio decreto 2 luglio 1890 (che modifica il ruolo organico dei provveditori agli studi) apprezzabile in merito, ma non conforme alle vigenti leggi ».

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, prega la Commissione di non insistere sulla proclamazione d'illegalità del decreto che riduceva a 68 i provveditori agli studi; considerando specialmente che quella parte della legge Casati che concerne l'ordinamento scolastico provinciale non fu estesa a tutta Italia.

COSTANTINI, relatore, nota che il decreto 2 luglio 1890 non viola soltanto la legge Casati, ma anche la legge di bilancio; giacchè l'organico dei provveditori era stato approvato con quest'ultima legge, e non si può per decreto mutare quello che è stabilito per legge.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, replica che il decreto sarebbe stato sanzionato con la successiva legge di bilancio, sicchè non vi ha il conflitto, tra legge e decreto, ritenuto dal relatore.

CRISPI alle ragioni esposte dal ministro aggiunge che la legge la quale ha accordato facoltà al Governo di riordinare l'amministrazione, fa venir meno la nota d'illegalità con cui la Commissione ha colpito il decreto 2 luglio 1890.

COSTANTINI, relatore, non ammette la sanatoria che si vuol ravvisare nella successiva legge di bilancio; questa legge ha legalizzato il fatto ma non ha potuto cancellare la illegalità.

CRISPI insiste nel concetto che, iscrivendo la spesa nel bilancio, la Camera ha approvato un fatto dalla legge consentito.

COSTANTINI, relatore, osserva che il decreto diminuiva, non accresceva la spesa per i provveditori; onde l'approvazione del bilancio non può considerarsi una sanatoria.

CAVALLETTO considerata la tenuità della cosa, e l'ampiezza delle ragioni che la giustificano, prega la Commissione di prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

COSTANTINI, relatore, prende atto delle dichiarazioni.

PRESIDENTE legge la seconda relazione della Giunta la quale si chiude con la seguente risoluzione:

« La Camera dichiara i decreti 29 ottobre, 8 e 20 novembre 1890 (con i quali si affidavano forniture ad alcuni industriali prescindendo dalle norme prescritte dalla legge di contabilità) sopra indicati, apprezzabili in merito, ma non conformi alle vigenti leggi. »

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, espone le ragioni d'ordine politico ed economico che consigliarono il provvedimento di cui si discute, e dice che, in circostanze analoghe, si sarebbe obbligati a fare altrettanto.

DI BLASIO SCIPIONE crede che la Commissione abbia messo troppo zelo nell'adempimento del suo mandato, e che, avendo essa riconosciuto le ragioni d'ordine pubblico che motivarono i decreti ora in discussione, avrebbe dovuto, in omaggio alla logica, astenersi dal criticare i decreti medesimi.

COSTANTINI, relatore, dice che per le forniture cui i decreti si riferiscono, le disposizioni di legge furono violate. La Commissione, perciò, doveva compiere il suo dovere; salvo alla Camera, assemblea politica e sovrana, di approvare i decreti illegali per ragion d'ordine politico.

Nondimeno, essendo stata riconosciuta la illegalità dei decreti in questione, la Commissione non insiste nella sua proposta.

BRUNICARDI ricorda i molti esempi di lavori pubblici concessi a trattativa privata o derogando alla legge di contabilità per favorire l'industria nazionale: e si sorprende che la Corte dei conti, avendo registrato tranquillamente tanti decreti di questo genere, abbia fatto tante difficoltà per questi.

COSTANTINI, relatore, dice che l'onorevole Brunicardi confonde il merito della questione con la legalità dei decreti.

Ora egli, l'oratore, non discute il merito: dice che, data la legge, i decreti la violarono: lochè è indiscutibile.

La Camera, poi, dia, se vuole, il *bill* d'indennità: tanto più che la Commissione, come ha già detto, non insiste nella sua proposta.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge per le strade comunali obbligatorie.

ADAMOLI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

DILIGENTI combatte le disposizioni della legge che crede dannosa alla viabilità intercomunale, allo sviluppo delle ferrovie, e in opposizione alla legge organica del 30 agosto 1868

Ricorda le deliberazioni della Camera del 1891, e osserva che, se sarà approvata l'economia che ora si propone, meglio sarebbe sospendere del tutto l'esecuzione della legge del 1868.

Nota le condizioni di inferiorità delle nostre reti stradali in confronto di altre nazioni: per esempio, mentre la Francia ha 646,169 chilometri di strade comunali, l'Italia ne ha circa 84,000. E questa deficienza di strade ordinarie, è la causa del poco prodotto delle linee ferroviarie.

Sostiene che la legge, ora in vigore, non ha prodotto sensibili inconvenienti; e si meraviglia che, con questa proposta di modificazione, si domandi perfino il sussidio per le strade mulattiere, diminuendolo così a quelle che la legge organica contemplava.

Invita il Governo a considerare che la crisi edilizia, avendo restituito alla campagna gli operai che trovavano lavoro nella città, ha reso più acuta la crisi agricola; per modo che bisogna pensare al sostentamento delle plebi agricole. (Approvazioni all' estrema sinistra).

CUCCHI LUIGI applaude al pensiero del Governo ed alle considerazioni della Commissione, ritenendo che il nostro paese non sia in grado, in questo momento, di provvedere a spese non rigorosamente necessarie; vi applaude soprattutto perchè la legge del 1868 ha suscitato vivissime opposizioni da parte dei Comuni, che se ne sentivano enormemente gravati.

VOLLARO SAVERIO nota che la legge del 1868 è enormemente vessatoria e sostiene che non è giusto che alla viabilità debbano provvedere i soli proprietari di terreni.

Deplora, poi, che il Governo non abbia mai reso conto dei milioni riscossi per contributo alle strade comunali obbligatorie ed invita quindi il ministro a mutare quella legge.

MARCHIORI, relatore, conviene con gli onorevoli Cucchi e Vollaro che le condizioni in cui versano i Comuni e la proprietà fondiaria non sono tali da consentire che si imponga ad essi l'onere che deriva dalla legge del 1868.

Dice che la legge del 1868 s'inspirava ad un concetto economico e politico ottimo, ma che l'applicazione di essa, essendo stata erronea ha prodotto gravi inconvenienti; per ciò ritiene necessaria una sosta, affine di rendere più razionale, per l'avvenire, l'esecuzione della legge.

Dimostra infine all'onorevole Diligenti che l'articolo 5 del disegno di legge, col quale si autorizza la sostituzione di strade mulattiere alle obbligatorie, ben lungi dal riescire dannosa, tornerà utile ai Comuni alpestri.

LUCIFERO, della Commissione, dichiara di non trovarsi d'accordo con i suoi colleghi della Commissione intorno all'utilità dell'art. 5; il quale, a suo avviso, accrescerà il numero delle strade obbligatorie, ritardando l'esecuzione di quelle che si trovano già nell'elenco delle strade medesime.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura l'onorevole Diligenti che la ripartizione delle somme è stata compiuta secondo le promesse che l'oratore aveva già fatto.

Spiega le ragioni per le quali ora si deve procedere all'esame di tutte le strade obbligatorie comunali per vedere quali debbono essere compite con più urgenza.

In fondo quando i Comuni vorranno fare una strada il Governo sarà pronto a dare il sussidio.

I Comuni avranno soltanto più libertà di fare e di non fare una strada.

Fa osservare che in quei due anni che sono stati qualificati come anni di ristagno si sono aperti più di trecento chilometri di ferrovie e parecchi migliaia di chilometri di strade carrozzabili.

Non crede di aggiungere altro, perchè si tratta di un disegno di legge talmente semplice che qualunque altra difesa è per lo meno superflua.

DILIGENTI crede che l'attuale legge sia una deroga alla legge organica del 1886.

La somma stabilita in bilancio con la presente legge come contributo dello Stato basterà appena a pagare gli impegni scaduti.

Le prestazioni in natura hanno un valore appena apprezzabile in Italia, contrariamente a quanto è accaduto in Francia, crede che da noi se ne potrebbe trarre un poco più di profitto.

Dimostra con le cifre come in Francia il movimento delle reti ferroviarie siasi notevolmente aumentato con lo sviluppo delle strade comunali.

E non si dica che non abbiamo capitali per costruire strade, la crisi economica del nostro paese non è stata prodotta dai soverchi lavori pubblici ma dalle speculazioni sbagliate, che il Governo ha purtroppo incoraggiate

Unico mezzo per favorire il nostro risorgimento economico è invece la costruzione delle strade.

VOLLARO, contrariamente a quanto ha detto l'onorevole Diligenti osserva che le prestazioni in natura si esigono con troppa durezza; in un solo Comune della Calabria si sono espropriate ottocento casupole per non adempimento di queste prestazioni.

Crede che in Calabria si spendano troppi denari per strade, che dovrebbero essere carreggiabili mentre sarebbe più utile costruire strade mulattiere.

Esorta quindi il ministro a ritoccare più radicalmente la legge.

MARCHIORI, relatore, rettifica alcune cifre addotte dall'onorevole Diligenti

DILIGENTI consente nel concetto che si dia facoltà ai comuni di costruire a loro piacimento delle strade, però non può consentire che si manchi agli impegni contratti verso alcuni di questi comuni.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura l'onorevole Vollaro che d'ora in poi le durezze che egli ha lamentate non si ripeteranno, venendo a cessare le esecuzioni d'ufficio.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

(Sono approvati senza discussione gli articoli fino al 4°).

CHIAPUSSO propone che al primo capoverso dell'art. 59 si sostituisca il seguente:

« Le strade obbligatorie nei comuni alpestri possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio ».

TRIPEPI crede che il sussidio, che si dà ora per le strade mulattiere, non deve escludere il sussidio per la strada carrozzabile, quando il comune sarà nel caso di costruirla.

MARCHIORI, relatore, dice che la sostituzione della mulattiera alla strada carrozzabile non dà implicitamente il diritto al Comune di conservare le sue pretese ad un nuovo sussidio, nel caso che volesse poi costruire una strada carrozzabile.

Dichiara a nome della Commissione di accettare l'emendamento dell'onor. Chiapusso.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accetta l'emendamento dell'onor. Chiapusso.

Spiega poi come nel concetto della legge la conversione della strada carrozzabile in mulattiera avviene quando per condizioni economiche ed orografiche si crede impossibile la costruzione della strada carrozzabile.

Risponde quindi all'onor. Tripepi che il Governo non intende creare una nuova categoria delle strade mulattiere.

Semplicemente consente che il sussidio destinato a qualche strada carrozzabile si dia ad una mulattiera.

DILIGENTI propone che si dica nell'articolo che questi sussidi per le strade mulattiere si diano dopo che saranno sodisfatti i debiti stabiliti dalla legge verso i Comuni che hanno costruito strade carrozzabili.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura l'onor. Diligenti che, naturalmente, gli 8 milioni di sussidi vincolati per le strade in costruzione saranno pagati per i primi.

MARCHIORI, relatore, insiste nei concetti sopra espressi, domandando che si proceda ad una revisione degli elenchi delle strade obbligatorie, a forma dei nuovi bisogni della viabilità.

(L'art. 5 è approvato con l'emendamento dell'onor. Chiapusso, accettato dalla Commissione. — Approvasi anche l'art. 6).

PRESIDENTE dichiara che la votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge avrà luogo domani.

Comunicazione di interpellanze ed interrogazioni.

PRESIDENTE annunzia la seguente interrogazione:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, se il Mussa-el-Akad, riconosciuto innocente dal tribunale, fu scarcerato, e gli furono restituiti i beni confiscati dalle autorità di Massaua all'epoca del suo arresto.

« Pietro Antonelli, A. Muratori. »

DI RUDINI', presidente del Consiglio, risponde all'interrogazione degli onorevoli Antonelli e Muratori.

Mussa-el-Akad è stato graziato; il decreto di grazia fu telegraficamente comunicato al governatore, perchè procedesse alla di lui scarcerazione.

Quanto alla restituzione dei beni, non è in grado di risponder subito, trattandosi di questione molto delicata, e non essendo a piena cognizione delle circostanze di fatto.

ANTONELLI ringrazia l'onorevole presidente del Consiglio della sua risposta, che valse a togliere qualche dubbio, che ancora rimaneva, riguardo all'ordine di scarcerazione di Mussa-el-Akad. Raccomanda che si provveda sollecitamente, in omaggio alla giustizia, alla restituzione dei suoi beni.

PRESIDENTE annunzia in seguito le seguenti interrogazioni ed interpellanze:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, se e quali provvedimenti intenda assumere verso la ditta Maffioretti e soci, la quale, senza attendere alle condizioni della concessione e con grave danno dei riveraschi, da diversi anni si vale di una diga per rialzare artificialmente le acque del lago d'Orta in provincia di Novara.

« Curioni. »

» I sottoscritti chiedono di interpellare Sua Eccellenza il ministro guardasigilli sui criteri adottati nell'esecuzione della legge 30 marzo 1890 (Circoscrizioni giudiziarie).

« Rubini, Alessandro Costa, E. Pantano).

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e dell'interno, se e come credano di coordinare con nuove disposizioni di legge l'opera delle Autorità di pubblica sicurezza nella istruzione delle cause penali, con quella della magistratura.

« Ronchetti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, intorno alla pratica vigente nella concessione dei brevetti d'invenzione, e intorno alla convenienza di modificare sia la legge sui nomi e marchi di fabbrica.

« Campi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sulle riduzioni, che ha in animo di praticare sui fondi già assegnati al catasto per l'esercizio 1891-92.

« Marinuzzi. »

Annunzia che il ministro delle finanze ha dichiarato di accettare al suo turno la interpellanza dell'onorevole Marinuzzi.

Prega l'onorevole ministro dei lavori pubblici di comunicare a' suoi colleghi della grazia e giustizia, dell'interno, e dell'agricoltura, industria e commercio le altre tre interpellanze.

La seduta termina alle ore 6.45.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 13 dicembre 1891.

Presiede il presidente dell'Accademia prof. Michele Lessona.

Il socio Cesare Nani, a nome del socio Giuseppe Carle, assente dall'adunanza, offre il 2° volume della traduzione spagnuola dell'opera del Carle intitolata: *La vida del derecho en sus relaciones con la vida social* versione di H. Giner de los Rios y Germán Flórez Llamas (Madrid 1891).

Il socio Ariodante Fabretti prosegue e termina la lettura del lavoro dell'Abate D. Vincenzo De Vit: *Della via tenuta dai Cimbri per calare in Italia e del luogo della loro sconfitta, secondo il Pais.*

Questo lavoro sarà pubblicato negli *Atti* dell'Accademia.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LISBONA, 15 — Il Ministro delle finanze ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di tariffa doganale in senso protezionista.

CAIRO, 15 — Ibraim-Fuad pascià è stato nominato ministro della giustizia e Ahmed-Baligh presidente della Corte indigena.

VIENNA, 15 — I giornali sono unanimi nel constatare la grande impressione prodotta dalle dichiarazioni fatte ieri, alla Camera dei deputati, dal presidente del Consiglio, conte Taaffe, e dai capi dei tedeschi-liberali e dei polacchi Rilevano come queste dichiarazioni costituiscono una splendida dimostrazione di quanto la triplice alleanza si sia fortificata e radicata mercè la sua estensione sul terreno economico.

BERNA, 15 — Il Consiglio nazionale ha votato, con 95 voti contro 10, la decisione del Consiglio federale proclamante l'amnistia nel Canton Ticino.